

COMUNE DI TORNACO

PROVINCIA DI NOVARA

PERMESSO DI COSTRUIRE N° 07 IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO PER L'EDILIZIA

Vista la domanda per il rilascio di permesso di costruire presentata in data **16-07-2010**, Prot. Gen. n. **2186**, dal Sig. **STANGALINI SANDRO** residente a **TORNACO VIA VERDI, 11** codice fiscale **STNSDR70C02D872Y**

con gli allegati elaborati di progetto redatti dal **GEOM. BELLAN SIMONE** per la realizzazione degli interventi di: **RISTRUTTURAZIONE E FORMAZIONE DI APPARTAMENTO RESIDENZIALE AL 1° PIANO.**

Ubicati in **Tornaco Via Verdi n. 11**, nell'immobile censito al Catasto dei Fabbricati al Foglio n° **6** Mappale n° **89**, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Vista l'attestazione del richiedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, da cui risulta il titolo di legittimazione alla presentazione della richiesta del permesso di costruire ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n° 380/01, essendo indicato il titolo di **PROPRIETA'**

Visti gli elaborati progettuali e i documenti allegati alla domanda del permesso di costruire.

Visti i seguenti pareri rilasciati dagli organi competenti

//

Visto il parere igienico – sanitario rilasciato dal Medico Igienista della competente Azienda Sanitaria Locale, trattandosi

- ☐ di progetto che non riguarda interventi di edilizia residenziale;
- ☐ di progetto la cui verifica igienico – sanitaria comporta una valutazione tecnico – discrezionale degli interventi proposti, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, di cui si riportano prescrizioni ed esito: //

Vista l'autocertificazione resa dall'ASL 13 di Novara ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.P.R. n° 380/01, secondo le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, da cui risulta la conformità del progetto presentato alle vigenti norme igienico – sanitarie, trattandosi:

- ☐ di progetto che riguarda interventi di edilizia residenziale
- ☐ di progetto la cui verifica igienico sanitaria non comporta una valutazione tecnico discrezionale degli interventi proposti

Visto il parere , della Commissione Edilizia comunale in data **20/07/2010**.

Viste le norme urbanistico – edilizie vigenti e, in particolare, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380/01;

Viste le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla Legge 5 novembre 1971, n° 1086 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n° 64 nonché le relative norme regionali attuative.

Viste le vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico(decreto - legge 30 gennaio 1971, n° 5 convertito dalla legge 30 marzo 1971, n° 118 – legge 9 gennaio 1989, n° 13 e successive modificazioni – decreto ministeriale 14 giugno 1989, n° 236 – legge 5 febbraio 1992, n° 104, e D.P.R. 24 luglio 1999, n. 503)

Viste le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti ed il contenimento dei consumi di energia negli edifici tra cui la legge 5 marzo 1990, n° 46 e la legge 9 gennaio 1991, n° 10.

Viste le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali ed architettonici e paesistico-ambientali e, in particolare, il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n° 490 e le relative norme di attuazione a livello locale.

Viste le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto.

Visto il P.R.G.C. approvato con DPGR n° 88/33878 del 17.05.1994 e alla variante n°1 del progetto definitivo di P.R.G.C. approvato con delibera di C.C. n°26 del 30.11.1995.

Visto il regolamento edilizio comunale vigente.

Considerato che la destinazione d'uso dell'opera oggetto di intervento è la seguente : **RESIDENZIALE** , la quale risulta compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Dato atto che per la realizzazione degli interventi in oggetto occorre corrispondere al Comune il contributo di costruzione previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380.

Posto che l'ammontare complessivo del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire è stato così determinato dal competente ufficio comunale, in applicazione degli artt. 16-17-18-19 del D.P.R. n° 380/01:

- ☐ quota del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione **€. 1.998,65**
- ☐ quota del contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione **€. 1.097,00**

Preso atto che ai fini del rilascio del permesso di costruire, l'interessato ha corrisposto mediante il pagamento della prima rata pari a un quarto degli oneri di urbanizzazione, come dimostrato dalla presentazione della documentazione di seguito indicata: attestazione di pagamento in data **02/10/2010**.

Preso atto che ai fini del rilascio del permesso di costruire, l'interessato ha corrisposto il contributo di costruzione mediante il pagamento rateizzato delle suddette somme, oltre ad avere presentato la fideiussione bancaria/ assicurativa secondo le modalità di seguito indicate:

il contributo per opere di urbanizzazione in **€. 1.998,65**

da versare con la seguente scadenza:

€. 499,66 prima del rilascio della concessione ;

€. 499,66 a sei mesi dall'inizio lavori;

€. 499,66 a dodici mesi dall'inizio lavori;

€. 499,66 a diciotto mesi dall'inizio lavori;

la quota di **€. 1.498,98** deve essere coperta da polizza fideiussoria aumentata del 20 % per una durata di 18 mesi (art. 3 comma 2 L.47/85)

il contributo per costo di costruzione in **€. 1.097,00**

da versare con la seguente scadenza:

€. 548,50 a diciotto mesi dall'inizio lavori;

€. 548,50 a trentasei mesi dall'inizio lavori;

la quota di **€. 1.097,00** deve essere coperta da polizza fideiussoria aumentata del 20 % per una durata di 36 mesi (art. 3 comma 2 L.47/85)

Considerato, per quanto indicato in premessa, di poter procedere al rilascio di Permesso di costruire.

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, recante " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Visto l'art. 107, comma 3 lett. F), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267:

R I L A S C I A

al Sig. **STANGALINI SANDRO**
residente a **TORNACO VIA VERDI, 11**
codice fiscale **STNSDR70C02D872Y**

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

per la realizzazione degli interventi indicati in premessa, sotto l'osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia e di urbanistica, di tutela dei beni culturali e ambientali, di igiene locale, di circolazione stradale, di sicurezza del lavoro e nei cantieri temporanei e mobili ed in conformità al progetto presentato, **nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi in ogni caso i diritti di terzi.**

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio del presente permesso di costruire e, quindi entro la data del 05/10/2011, si dovrà comunicare l'inizio dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali, pena la decadenza del titolo stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.

Entrambi i termini citati possono essere prorogati, con provvedimento motivato da parte del sottoscritto, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, decorsi tali termini si applicano le disposizioni dell'art.15, commi 2 e 3, del D. P. R. n. 380/01.

Il presente permesso si intenderà decaduto con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data delle comunicazioni di inizio.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. **I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.**
3. In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti che non incidono sui paramenti urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel presente permesso di costruire. In tal caso si deve trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale denuncia di inizio attività nel pieno rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
4. Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n. 1086/71, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^a del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
5. Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni in materia edilizia antisismica nell'eventualità il territorio ove si realizzano gli interventi risulta classificato sismico, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n. 64/74, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^a del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
6. La Ditta intestataria del presente permesso di costruire, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto al competente ufficio del comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
7. Qualora non siano stati indicati nella domanda del permesso di costruire il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore dei lavori, come di regola deve avvenire, il titolare del permesso di costruire è tenuto a segnalarli per iscritto al competente ufficio del comune prima dell'inizio dei lavori.
8. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire dovrà dare immediata notizia, segnalando nel contempo, al competente ufficio del comune, i nuovi nominativi, pena la sospensione dei lavori iniziati.
9. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
10. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al precedente n.6, non potrà avere luogo se prima non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la denuncia presso lo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, se non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la presentazione della denuncia allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle strutture da realizzare in zona sismica ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e non sarà stata ottenuta la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio competente al rilascio, ai sensi dell'art. 94 dello stesso D.P.R. n. 380/01. Nel cantiere, dal giorno dell'inizio dei lavori dovranno essere conservati una copia del progetto delle strutture e della realizzazione illustrativa, con l'attestazione dell'avvenuto deposito rilasciato dall'ufficio competente.
11. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante **NUMERO, DATA E TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, L'OGGETTO DEI LAVORI, L'INTESTAZIONE DELLA DITTA ESECUTRICE, LE GENERALITÀ DEL PROGETTISTA, DEL DIRETTORE E DELL'ASSISTENTE DEI LAVORI** e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso di costruire le eventuali denunce di inizio attività presentate per l'approvazione delle varianti in corso d'opera ai lavori autorizzati in origine, se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere presentata tutta l'assistenza richiesta.
12. Nella manomissione del suolo pubblico, che devono essere esplicitamente e regolarmente autorizzati, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente dare avviso all'ufficio comunale competente.
13. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserve di revoca qualora il comune lo ritenesse necessario per esigenza di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
14. Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti e, comunque, nel rispetto della vigente normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni – D.Lgs. 14/08/1996, n. 494 e successive modificazioni, etc. etc.). Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterne a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
15. Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materie di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia degli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) e in particolare ai sensi degli art. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica sottoscritta dal progettista o dai progettisti, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli- tipo approvati con decreto del ministero dell'Ind. Comm. e Artt.13 dicembre 1993 (G.U.n.297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in

comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993), dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993). Deve essere rispettato quanto prescritto negli artt. da 122 a 135 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

16. Devono essere rispettate le norme di sicurezza degli impianti tecnici di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni, al D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 e di cui agli artt. da 107 a 121 del D.P.R. n. 380/01. Se gli impianti previsti nella realizzazione degli interventi previsti nel permesso di costruire sono soggetti al rilascio del certificato di collaudo, si potranno applicare le norme dell'art. 111 del D.P.R. n. 380/01.
17. Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dall'interessato preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione dell'ente competente, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.
18. Le cauzioni, versate al comune per l'occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare del competente ufficio comunale, che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate dai lavori.
19. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose e alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati.
20. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
21. La domanda per il rilascio del certificato di abilità deve essere proposta allo Sportello Unico per l'Edilizia, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380.
22. Il titolare del permesso di costruire, il tecnico direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei medesimi, sono responsabili dell'inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti depositate con D.I.A., composta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
23. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del titolare il permesso di costruire.
24. L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia.
25. È fatto obbligo di rispettare, anche se nel presente atto non sono esplicitamente richiamate, le prescrizioni vigenti in materia urbanistico – edilizia e, in particolare, il D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché le relative norme regionali attuative, le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati aperti al pubblico, le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici, le norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico – ambientali e, in particolare, il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e relative norme di attuazione a livello locale (piano paesaggistico, etc.), le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto e, infine, gli strumenti urbanistici comunali ~~vigenti~~ vigenti adottati nonché il regolamento edilizio comunale vigente.
26. Altre prescrizioni

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO

Ass. Grassullo Stefania